



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 245 Chieri, 23/07/2026

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DAL GIORNO 10.08.2026 AL GIORNO 23.08.2026

Il Dirigente Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

Premesso che:

- con Verbale di Delibera di Giunta n. 1 del 08.01.2025 venivano stabilite le aree di sosta a pagamento nel comune di Chieri e veniva approvato il disciplinare stesso;
- l'allegato C alla delibera di Giunta n. 1 del 08.01.2025 prevede la sospensione della sosta a pagamento nelle due settimane centrali di agosto;
- con Delibera G.C. nr 227 del 15/11/2024 come rettificata dalla Delibera G.C. 249 del 04/12/2024 sono state approvate e adottate le nuove tariffe dei parcheggi a pagamento
- l'art. 18 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni che al punto 2.3.2) prevede la sospensione del pagamento per due settimane nel mese di agosto;

Visto il Verbale di Delibera di giunta n. 10 del 29.01.2025 e il Verbale di Delibera di Giunta n. 30 del 26.02.2025;

Visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 seduta in data 25/02/2021;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30/04/25;

Visto l'incarico di elevata qualificazione affidato con provvedimento del Dirigente in data 23/10/2025 prot. n. 57494/2025 al Dott. Scuttari Federico,

ORDINA

1. La temporanea sospensione del pagamento sui parcheggi blu dal giorno **10 agosto 2026 al giorno 23 agosto 2026**, con esclusione dei parcheggi a barriera dell'Ospedale.

AVVERTE

- a) Che a norma dell'articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro (60) sessanta giorni dalla pubblicazione o in via alternativa al

Presidente della Repubblica entro (120) centoventi giorni dalla pubblicazione;

b) che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante Dott. Federico SCUTTARI;

c) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile EQ
Area Polizia Locale e Protezione Civile
Federico Scuttari / ArubaPEC S.p.A.